

*Approvato con Delibera
n. 9 del 24.4.2007*

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITA' RELATIVE

Art. 1 Disposizioni generali

Art. 2 Domanda di occupazione

Art. 3 Autorizzazione e concessione

Art. 4 Revoca

Art. 5 Sospensione

Art. 6 Modifica

Art. 7 Decadenza

Art. 8 Rimozione delle opere

Art. 9 Durata delle occupazioni

Art.10 Esposizione di merce

Art 11 Esecuzione di lavori ed opere

Art.12 Occupazioni con tende e tendoni

Art.13 Cartelli e contrassegni

Art.14 Occupazioni abusive e rimozione materiali

Art.15 Obblighi del concessionario

Art.16 Cauzione

Art.17 Nuove strade

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 18 Oggetto della tassa

Art. 19 Esclusioni ed esenzioni

Art. 20 Riduzioni e maggiorazioni

Art. 21 Soggetti passivi

Art. 22 Tariffe

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 23 Graduazione e commisurazione della tassa

Art. 24 Graduazione in rapporto alla durata

Art. 25 Misura degli spazi occupati

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

Art. 26 Passi carrabili e accessi ai fondi

Art. 27 Concessione

Art. 28 Modalità per la concessione

Art. 29 Durata della concessione

Art. 30 Revoca

Art. 31 Segnale

Art. 32 Tassa

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 33 Gestione della tassa - Funzionario responsabile

Art. 34 Presentazione della dichiarazione

Art. 35 Modalità di pagamento

Art. 36 Riscossioni in convenzione

Art. 37 Contribuenti morosi, accertamenti, contenzioso, interessi

Art. 38 Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Servizio in concessione

Art. 40 Sanzioni

Art. 41 Entrata in vigore

Art. 42 Norma transitoria

Art. 43 Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITA' RELATIVE

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2 - Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di Legge, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e seguenti del D.lgs 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

3 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa' rinvio alle norme del nuovo C.d.S. (D.lgs. 30.4.92 n.285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

4- Le occupazioni si dividono in due categorie:

- a) **PERMANENTI**, quando le occupazioni hanno carattere stabile, effettuate in seguito a rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
- b) **TEMPORANEE**, quando le occupazioni concesse con atto la cui durata è inferiore all'anno;

ART. 2

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo all'Amministrazione comunale, nella quale devono essere indicati:

- a - le generalità, la residenza o il domicilio del richiedente;
- b - il codice fiscale;
- c - la località dell'area da occupare e l'oggetto della occupazione;
- d - la durata ed i motivi dell'occupazione;
- e - la misura dello spazio o area da occupare con i relativi elaborati grafici;
- f - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente Regolamento;
- g - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità organizzative competenti, con le Modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 - Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della merce.

4 - In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

5 - L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

ART . 3

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o dal suo delegato, previa acquisizione, ove necessario, del parere del Responsabile del Servizio Urbanistica e/o Manutenzione dell'Area Tecnica.

2 - Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti a carattere locale.

3 - L'atto di concessione o autorizzazione che dovrà indicare le generalità ed il domicilio del Concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato, e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

4 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tributi, per i provvedimenti di competenza.

5 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

6 - Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione e sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quello di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

7 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa, dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 4

REVOCA

1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal Responsabile del provvedimento, per motivi ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni da diritto al rimborso senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

4. La revoca della Concessione per colpa del Concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il tributo pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART . 5

SOSPENSIONE

1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1, art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 6

MODIFICA

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il Responsabile del provvedimento, può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi per i provvedimenti di competenza.

ART . 7

DECADENZA

1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato.

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti.

c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

d) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art.50 del D.lgs 507/93.

e) il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di **30 giorni** dalla sua naturale scadenza.

2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Provvedimento e va notificato all'interessato.

3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

ART . 8

RIMOZIONE DELLE OPERE

1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica della autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico , a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D. Lgs. n. 285/92.

ART . 9

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, **si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.**

ART . 10

ESPOSIZIONE DI MERCE

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART. 11

ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE

1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale, e l'osservanza delle disposizioni previste nel Piano Regolatore Generale, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 285/92.

ART. 13

CARTELLI E CONTRASSEGNI

1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione, e la data di scadenza dell'occupazione.

ART. 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
4. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili, delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto, e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia, lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 16

CAUZIONE

1. Il Dirigente preposto, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Ha altresì facoltà, di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
3. Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

ART. 17

NUOVE STRADE

1. Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 18

OGGETTO DELLA TASSA

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e comunque, sui beni appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune (edifici destinati a sede pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico).

2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 19

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.lgs 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero.

b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.

c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro).

d - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie.

e - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante.

f - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 mq..

g - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

h) l'utilizzazione di impianti sportivi, costruiti direttamente dal Comune, per finalità di pubblico interesse.

3 - Sono esonerati dalla tassa:

a - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

b - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c- i semplici accessi a "RASO", cioè posti a filo con il manto stradale, sprovvisti di qualsiasi manufatto e di cartello segnaletico il quale vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso;

d - le occupazioni strumentali per l'esercizio di attività istituzionali o, comunque di interesse pubblico.

4 - La tassa non è dovuta per importi fino a €. 11,00 relativamente alle occupazioni permanenti.

ART. 20

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.lgs 507/93 si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 21

SOGGETTI PASSIVI

1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 22

TARIFFE

1 - Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e/o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva;

2 - L'omesso ritardato adempimento di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3 - Per le occupazioni permanenti, la tariffa è dovuta per anno solare (ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma) quindi esprime il corrispettivo annuale commisurato alla unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

4 - Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 24, in rapporto alla durata delle occupazioni.

5 - Per le tariffe relative alle occupazioni dei posteggi a carattere ricorrente, nell'ambito delle aree destinate a mercati periodici (quindicinali o settimanali), è disposta la riscossione anticipata della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione e si applicano le riduzioni previste dall'art. 45, comma 8, D.Lgs. 507/93 (cumulo delle riduzioni).

6 - *Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.*

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

ART . 23

GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

2 – L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche rimane quello adottato con deliberazione di C. C. n. 22 del 6.5.1994:

a) Prima Categoria:

- Via A. Moro,
- Via Vttime del 16.IX.1943,
- Viale Marconi,
- Via Tempone e Traverse,
- Via Roma,
- Via Q. Di Vona,
- C.so Garibaldi,
- Via Annunziata,
- Via Pescara,
- Via Gramsci,
- Via Provinciale,
- C.so V.Emanuele,
- Piazza S.Vito,
- Piazza Municipio,
- Piazza IV Novembre,
- Piazza Amendola,
- Piazza Matteotti;

b) Seconda Categoria:

- Via Avenia,
- Via Canali,
- Via Canova,
- Via Casalino,
- Via Castello e traverse,
- Via Cervo,
- Via Chianca Vecchia,
- Via Chiesa e traverse,
- Via Conceria e traverse,
- Via Console Otacilio e traverse,
- Via Egitto e traverse,
- Via Ferrovia,
- Vicolo Falcone,
- Via Forcella e traverse
- Via Iannicastro,
- Via Li Santi,
- Piazzetta Mercato,
- Via Salita Mercato,
- Via Pasteni,
- Via Pera e traverse,
- Vicolo Piano,
- Via Piave,

- Via Pistilli e traverse,
- Via Portella,
- Via Precipizio,
- Piazza R. Giuliani,
- Via Sacco e traverse,
- Via S. Angelo,
- Via S. Croce e traverse,
- Via Sarnese,
- Vicolo Sotto S. Croce,
- Via S. Elia e traverse,
- Via S. Giovanni e traverse,
- Via Sotto S. Giovanni e traverse,
- Piazzetta S. Giovanni,
- Via S. Nicola,
- Via S. Orsola,
- Largo S. Rina,
- Via S. Spirito e traverse,
- Via Scalelle,
- Prefabbricati Raie e S. Paolo,
- Via Teatro,
- Via Zifano

C) Terza Categoria:

- Tutti gli spazi ed aree pubbliche fuori dal perimetro urbano.

3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml) le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate alla misura superiore.

4 - Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

6 - In ogni caso esso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento.

7 - Per le occupazioni realizzate da aziende di pubblici servizi con condutture, cavi e impianti soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'art. 18, Legge 488/99, l'importo è commisurato al numero complessivo di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 24

GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA.

1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2 - Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23 in rapporto alla durata dell'occupazione, in relazione alle ore di occupazione, divise, nell'arco delle 24 ore, nelle seguenti fasce orarie:

FASCIA 1[^] - dalle ore 06.00 alle ore 14.00

FASCIA 2[^] - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

FASCIA 3[^] - dalle ore 18.00 alle ore 6.00

Le tariffe sono quelle riportate nella tabella delle tariffe allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente Regolamento.

3 - Per le occupazioni non inferiori a giorni 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART. 25

MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI – CRITERI -

1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs 507/93;

2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4 - Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

5 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

TITOLO IV

P A S S I C A R R A B I L I

ART . 26

PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI

1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato

4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 27

CONCESSIONE

1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, *previo preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale*, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della strada;
- b) della esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d) della superficie di suolo pubblico occupato;

2 - Una copia della concessione sarà inviata alla Unità Organizzativa Tributi, per i provvedimenti di competenza.

ART. 28

MODALITA' PER LA CONCESSIONE

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile, deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 29

DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare di mettere in pristino stato, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 30

REVOCA

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca da diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

ART. 31

SEGNALE

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.lgs 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del C.d.S. a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale.

ART. 32

T A S S A

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 33

GESTIONE DELLA TASSA

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle Unità Organizzative competenti per le occupazioni e degli altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

ART. 34

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare alla Unità Organizzativa Tasse e Tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

ART. 35

MODALITA' DI PAGAMENTO

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Buccino, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.lgs 507/93, oppure direttamente presso la Tesoreria comunale. *Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.*

2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24.

3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato della Unità Organizzativa di Polizia Municipale, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio Tributi e dall'Economo Comunale.

4 - Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 1, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5 - Qualora le occupazioni non siano connesse al alcun previo atto di autorizzazione dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato della Unità Organizzativa di Polizia Municipale.

ART. 36

RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

1 – Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.lgs 507/93.

2 – Le tariffe per l'occupazione dei posteggi a carattere ricorrente, nell'ambito delle aree destinate a mercati periodici (quindicinali o settimanali), sono riscosse mediante convenzione e si applicano le riduzioni previste dai commi 5 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

3 – Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, con scadenza 31 gennaio, se l'importo supera €. 258,23 il pagamento può essere effettuato in due rate anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

ART. 37

CONTRIBUENTI MOROSI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, INTERESSI

1 – A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali.

2 – In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica, si intendono decadute di diritto;

3 – L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93;

4 – Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.97, n. 218.

5 - Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.lgs. 31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

3 – Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestato del pagamento.
- 2 L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 90 gg. Dalla richiesta.
- 3- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 4 Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39

SERVIZIO IN CONCESSIONE

1 – Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 507/93.

ART. 40

SANZIONI

1 – Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa si applicano le sanzioni, come previsto dall'art. 53 del D.lgs. 507/93, determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471 – 472 e 473 del 18.12.1997.

2 – Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite con la procedura prevista dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con la sanzione da €. 131,20 a €. 524,79, applicata secondo la seguente tabella valida fino al 31.12.2002:

- 1^ violazione €. 131,20;
- 2^ violazione €. 262,39;
- 3^ violazione €. 524,79.

2. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

3 – Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24-novembre 1981, n. 689.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente Regolamento, esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.142/90, entra in vigore il 1° gennaio 2007.

ART. 42

NORMA TRANSITORIA

1 – Il presente Regolamento, modifica e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli adempimenti connessi al 1° gennaio 2007.

2 – I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 43

NORMA FINALE

1 – Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e/o incompatibili con l'applicazione della Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche.

2 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai D.Lgs n. 507/93, 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

ALLEGATO "A"

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 24,00;
 - Categoria seconda €. 22,00;
 - Categoria terza €. 20,00;
- b) Occupazioni di qualsiasi natura di sottostanti e soprastanti il suolo- riduz. del 30%
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 16,80;
 - Categoria seconda €. 15,40;
 - Categoria terza €. 14,00;;
- c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Riduzione del 70%.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 7,20;
 - Categoria seconda €. 6,60;
 - Categoria terza €. 6,00;
- d) Occupazioni con passo carrabile – riduzione del 50%.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 12,00;
 - Categoria seconda €. 11,00;
 - Categoria terza €. 10,00;
- e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e/o non utilizzati, si applica la riduzione del 90%.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 2,40;
 - Categoria seconda €. 2,20;
 - Categoria terza €. 2,00;
- f) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi – riduzione del 70%.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 7,20;
 - Categoria seconda €. 6,60;
 - Categoria terza €. 6,00;

- g) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
 – riduzione del 70%.
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 7,20;
 - Categoria seconda €. 6,60;
 - Categoria terza €. 6,00;
- h) Occupazioni di suolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 15,50;
 - Categoria seconda €. 11,36;
 - Categoria terza €. 07,75;
- i) Parcheggi per residenti –
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 18,00;
 - Categoria seconda €. 16,00;
 - Categoria terza €. 14,00;
- j) Parcheggi Pubblici –
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 24,00;
 - Categoria seconda €. 21,00;
 - Categoria terza €. 18,00;
- k) Aree di mercato
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 24,00;
 - Categoria seconda €. 21,00;
 - Categoria terza €. 18,00;
- l) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate – per ogni Km. lineare o frazione e per anno:
- Categoria prima €. 200,00;
 - Categoria seconda €. 170,00;
 - Categoria terza €. 140,00;
- m) Distributori di carburante
 Per ogni metro quadrato e per anno:
- Categoria prima €. 45,00;
 - Categoria seconda €. 36,00;
 - Categoria terza €. 22,00;
 - Categoria quarta €. 07,00;

- La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
- E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le superfici eccedenti i 4 mq. Sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

n) Impianti pubblicitari

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima €. 24,00;
- Categoria seconda €. 21,00;
- Categoria terza €. 18,00;

o) Per le occupazioni realizzate da aziende di pubblici servizi con condutture, cavi e impianti soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'art. 18, Legge 488/99, l'importo è commisurato al numero complessivo di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

- L'importo per utenza è pari a €. 0,65 – in ogni caso l'ammontare complessivo dovuto non può essere inferiore a €. 516,46.

p) **Per le occupazioni realizzate con cantieri, ponteggi, ecc. per l'attività edilizia si applica la riduzione del 50%, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.**

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima €. 12,00;
- Categoria seconda €. 11,00;
- Categoria terza €. 10,00;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Tariffa giornaliera e per metro quadrato:

- Categoria prima €. 2,00;
- Categoria seconda €. 1,70;
- Categoria terza €. 1,40;

2. In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata:

Fino a 6 ore ed oltre i 14 giorni – Riduzione del 30%

- Categoria prima €1,40;
- Categoria seconda €1,19;
- Categoria terza €0,98;

3. In rapporto alle fasce orarie ed alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) Dalle ore 6 alle ore 14:

- Categoria prima €. 0,80;
- Categoria seconda €. 0,68;
- Categoria terza. €. 0,56;

b) Dalle ore 14 alle ore 18:

- Categoria prima €. 0,30;
- Categoria seconda €. 0,26;
- Categoria terza. €. 0,21;

c) Dalle ore 18 in poi:

- Categoria prima €. 0,90;
- Categoria seconda €. 0,76;
- Categoria terza. €. 0,63;

4. Per le occupazioni ricorrenti nei mercati settimanali realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli di cui alla delibera di C.C. n.44/95, previo rilascio di atto di concessione, la tariffa in rapporto alle fasce orarie e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale:

Dalle ore 6 alle ore 14:

- Categoria prima €. 0,21;
- Categoria seconda €. 0,18;
- Categoria terza. €. 0,15;

5. Per le occupazioni nei mercati settimanali realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa in rapporto alle fasce orarie e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale:

Dalle ore 6 alle ore 14:

- Categoria prima €. 0,40;
- Categoria seconda €. 0,34;
- Categoria terza. €. 0,28;

6. Per le occupazioni in occasioni di fiere, festeggiamenti realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa in rapporto alle fasce orarie e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale è aumentata del 20%.

a) Dalle ore 6 alle ore 14:

- Categoria prima € 0,48;
- Categoria seconda € 0,41;
- Categoria terza. € 0,34;

b) Dalle ore 14 alle ore 18:

- Categoria prima € 0,18;
- Categoria seconda € 0,16;
- Categoria terza. € 0,13;

c) Dalle ore 18 in poi:

- Categoria prima € 0,90;
- Categoria seconda € 0,76;
- Categoria terza. € 0,63;

7. Per le occupazioni realizzate con cantieri, ponteggi, ecc. per l'attività edilizia si applica la riduzione del 50%, art. 45, comma 6° bis, D.Lgs. 507/90, tale riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del citato D.Lgs. 507/93, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

- Categoria prima € 1,00;
- Categoria seconda € 0,85;
- Categoria terza. € 0,70;

8. Per le occupazioni realizzate con cantieri, ponteggi, ecc. per l'attività edilizia si applica la riduzione del 50%, art. 45, comma 6° bis, D.Lgs. 507/90, tale riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del citato D.Lgs. 507/93, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

Non inferiore a 15 giorni ed in regime di convenzione riduzione del 30% tariffa giornaliera per mq:

- Categoria prima € 0,70;
- Categoria seconda € 0,60;
- Categoria terza. € 0,49;

9. Per le occupazioni realizzate con cantieri, ponteggi, ecc. per l'attività edilizia si applica la riduzione del 50%, art. 45, comma 6° bis, D.Lgs. 507/90, tale riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del citato D.Lgs. 507/93, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

Non inferiore a 30 giorni ed in regime di convenzione riduzione del 50% tariffa giornaliera per mq:

- Categoria prima € 0,35;
- Categoria seconda € 0,30;
- Categoria terza. € 0,24;

10. Per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80%, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

Tariffa giornaliera e per metro quadrato:

- Categoria prima €. 0,40;
- Categoria seconda €. 0,34;
- Categoria terza. €. 0,28;

In rapporto alla fascia oraria e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

Tariffa per metro quadrato:

a) Dalle ore 6 alle ore 14:

- Categoria prima €. 0,16;
- Categoria seconda €. 0,14;
- Categoria terza. €. 0,11;

b) Dalle ore 14 alle ore 18:

- Categoria prima €. 0,06;
- Categoria seconda €. 0,05;
- Categoria terza. €. 0,04;

c) Dalle ore 18 in poi:

- Categoria prima €. 0,18;
- Categoria seconda €. 0,15;
- Categoria terza. €. 0,13;

11. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate per l'installazione di condutture e reti di erogazione di pubblici servizi, la tariffa fino ad un chilometro lineare è maggiorata, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, delle seguenti percentuali:

Durata non superiore a 90 giorni per chilometro lineare: 30%

- Categoria prima €. 13,00;
- Categoria seconda €. 11,70;
- Categoria terza. €. 10,04;

Durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni per chilometro lineare: 50%

- Categoria prima €. 15,00;
- Categoria seconda €. 13,50;
- Categoria terza. €. 12,00;

Durata superiore a 180 giorni per chilometro lineare: 100%

- Categoria prima €. 20,00;
- Categoria seconda €. 18,00;
- Categoria terza. €. 16,00;

Per le occupazioni superiori ad 1 chilometro lineare , si applica la maggiorazione del 50%.